

Assicurazione per la copertura dei rischi di RC Professionale

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **GENERALI ITALIA S.p.A.**

Prodotto: "**CASSA FORENSE - RC PROFESSIONALE AVVOCATI**"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato (Convenzione a favore degli avvocati iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense)



Responsabilità Civile Professionale



Che cosa è assicurato?

Quanto l'Avvocato sia tenuto a pagare, secondo i termini previsti dalla copertura minima richiesta dalla legge (DM del 22.09.2016), quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per:

- ✓ Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale della Polizza Convenzione: perdite patrimoniali, non patrimoniali, indirette, permanenti, temporanee e future, colposamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell'attività professionale giudiziale e stragiudiziale;
- ✓ Assicurazione della Responsabilità Civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale; nonché per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati.

La copertura assicurativa è prestata con una retroattività illimitata e una ultrattività decennale in caso di cessazione dell'attività, anche in caso di radiazione dall'albo professionale.

Sono sempre comprese le seguenti garanzie:

- ✓ Le sanzioni amministrative;
- ✓ La responsabilità dei dipendenti dello studio, dei collaboratori, dei domiciliatari e dei sostituti di udienza e praticanti;
- ✓ La custodia documenti;
- ✓ La custodia valori;
- ✓ Il processo telematico;
- ✓ L'attività di arbitro ex art. 1 DL 12/09/2014 n. 132;
- ✓ La tutela della privacy;
- ✓ La negoziazione assistita;
- ✓ L'attività di mediatore;
- ✓ Il danno non patrimoniale;
- ✓ I danni indiretti;
- ✓ Le omissioni e ritardi;
- ✓ I pagamenti on line per titolari di partita iva (modello F24);
- ✓ Le funzioni di curatore fallimentare, liquidatore giudiziario e commissario giudiziario; procedure esecutive immobiliari e/o custode giudiziario.

L'assicurazione è prestata fino al concorrenza del massimale indicato in polizza, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.



Che cosa non è assicurato?

Nell'ambito della copertura non sono considerati terzi:

- ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ I collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al precedente punto elenco;
- ✗ Le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al primo punto elenco rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale;
- ✗ Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla al primo punto elenco;
- ✗ Limitatamente alle attività di Mediatore: lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all'azione di rivalsa dell'Organismo di Conciliazione stesso.

L'assicurazione Responsabilità Civile Professionale non copre i sinistri derivanti da:

- ✗ Espletamento di incarichi di amministratore, componente organismo di vigilanza, componente dell'organo di composizione della crisi di sovraindebitamento, amministratore di sostegno e curatore dell'eredità giacente, commissario straordinario, sindaco presso società di capitali, revisore contabile e revisore di enti locali, arbitro, componente di commissioni tributarie, magistrato, docente;
- ✗ Mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
- ✗ Mancato raggiungimento di risultati/obiettivi nonché per pareri eccedenti i poteri conferitigli in virtù della carica;
- ✗ Dolo dell'Assicurato;
- ✗ Omissioni e ritardi limitatamente alle attività di Mediatore.

La Responsabilità Civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro non comprende i danni:

- ✗ Da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ Di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- ✗ Da lavori di manutenzione straordinaria;
- ✗ Di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- ✗ Di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono i limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre negli stati membri dell'Unione Europea, nella Svizzera, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro quaranta giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quanto e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale o mensile (tramite SDD) senza maggiorazione del premio, o quadrimestrale con una maggiorazione del premio del 4%, o trimestrale con una maggiorazione del 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali/quadrimestrali/trimestrali/mensili pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, si può recedere dal contratto al termine dell'annualità, spedendo la disdetta almeno 30 giorni prima del termine previsto.

Infine, è prevista la facoltà di recedere, nel caso di modifica del premio a seguito di rideterminazione dello stesso qualora siano intervenuti sinistri nel Periodo di Osservazione del contratto.